

Prot. ACIU.2005.694

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 11 / 11 / 2005

- Al **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
- All' **AGEA**
- Uff. Monocratico
- Area Controlli
- Area Aut. Pagamenti
SEDE
- All' **A.P.T.I.** - Via Collina 48 - 00187
Roma
- All' **UNITAB** – Via dei Redentoristi,9/11
00186 Roma
- Alla **Coldiretti**
Via XXIV Maggio 43
00187 Roma
- Alla **Confagricoltura**
C.so V.Emanuele 101
00186 Roma
- Alla **CIA**
Via Mariano Fortuny, 20
Roma
- Alla **Copagri**
Via Calabria 32
00187 Roma
- Alla **O.N.T.**
Via XXIV Maggio 43
00187 Roma
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato 42/1
50127 Firenze
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova

- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
- Al **CA.A. Coldiretti s.r.l.**
Via XXIV Maggio 43
00187 Roma
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **C.A.A. Copagri**
Via Isonzo, 34
00196 Roma
- Al **Coordinamento CAA**
c/o CAALPA
Via L. Serra, 37
00153 Roma
c/o CAA CANAPA
Via Rovigo, 14
00161 Roma

OGGETTO: Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/03) - Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/04 - Settore tabacco

1. PREMESSA

A partire dal 1 gennaio 2006, il regime di pagamento unico entrerà in vigore anche nel settore del tabacco (Regolamento (CE) n. 1782/2003 e n. 864/04 del Consiglio e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004).

L'Italia, con il D.M. n. 790/g-1 del 29 luglio 2005, ha stabilito i coefficienti di disaccoppiamento per il settore tabacco nella misura del 40% del plafond complessivamente assegnato, per tutte le zone di produzione ad eccezione della Regione Puglia per la quale tale coefficiente è stato fissato al 100%.

Come è noto, il nuovo regime di aiuto non è più legato alla effettiva produzione di tabacco, bensì alla superficie aziendale complessiva per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute delle piante, ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea.

Con la presente, si intende disciplinare l'effettuazione, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004, di una ricognizione preventiva, finalizzata a:

- comunicare agli agricoltori la situazione aziendale nel periodo di riferimento (**campagna 2000, 2001 e 2002**) così come risultante nelle basi dati del SIAN;
- individuare e definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1782/2003;
- registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al periodo di riferimento;
- indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che consentano una differente determinazione dei dati del periodo di riferimento, secondo le modalità definite nel prosieguo della presente circolare.

La presente circolare disciplina le modalità di effettuazione della ricognizione preventiva nel settore tabacchicolo.

2. LA RICOGNIZIONE PREVENTIVA.

La ricognizione preventiva ha luogo a partire dal **1 dicembre 2005**, fino al **31 gennaio 2006**.

L'AGEA spedisce un'apposita comunicazione, conforme al fac-simile allegato alla presente circolare, a tutti gli agricoltori che hanno presentato una domanda di aiuto al tabacco, nel corso del periodo di riferimento o negli anni successivi, ma precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento (**prima del 1° gennaio 2006**).

La lettera ed i moduli allegati saranno spediti con Raccomandata A.R..

Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi di dati in possesso dell'AGEA relativamente al settore tabacco.

In particolare sono comunicati per ciascun anno:

- i dati relativi alla superficie ammessa;
- il quantitativo di tabacco ammesso all'aiuto.

Vengono altresì comunicati la superficie e il quantitativo a suo tempo ammesso, risultanti dalla media aritmetica della somma dei quantitativi ammissibili nelle tre campagne che costituiscono il periodo di riferimento.

Al fine di fornire un quadro completo della posizione del tabacchicoltore nei rapporti con l'Amministrazione, vengono riportati, oltre ai dati di riferimento, anche le movimentazioni di quota e di azienda intervenute nel periodo di riferimento (01.01.2000/31.12.2002) e nel periodo successivo dal 01.01.2003 fino al 15.05.2004, comprensivi delle superfici relative.

Si fa presente che i dati comunicati (anagrafici e di consistenza aziendale) sono quelli noti alla scrivente Agenzia nel momento in cui la comunicazione stessa è inviata. Rimane quindi invariata la possibilità di una modifica dei dati del periodo di riferimento, a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'AGEA per quanto attiene le campagne di commercializzazione 2000, 2001, 2002.

3. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.

Dall'analisi congiunta dell'art. 33 del Reg. (CE) 1782/2003 e degli artt. 13,14 e 15 del Reg. (CE) n. 795/2004 risulta che:

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
 - a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure
 - b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure
 - c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.
2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.
4. Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Pertanto gli "aventi diritto" nel settore tabacchicolo sono coloro i quali hanno percepito un pagamento diretto nel periodo di riferimento. Oppure coloro che sono subentrati all'avente diritto, durante o dopo il periodo di riferimento, i quali conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente).

Nessun titolo potrà essere attribuito a chi non presenterà domanda di fissazione dei titoli.

Il calcolo dei titoli può essere effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualità diverse (1997-98-99) da quelle del triennio di riferimento, o sulla base di una parte degli anni di riferimento, solo in funzione di motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel periodo considerato (art. 40 del Reg. CE n. 1782/2003).

I casi in cui è possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono:

A) Eredità effettiva o anticipata (successione)

Nel caso di eredità effettiva vale la definizione prevista dal diritto nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a proprio nome.

Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

Nel caso di successione anticipata, ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 5 agosto 2004, rientrano anche:

- a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto **soltanto una volta** al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica, che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come la successione in un'azienda.

Qualora l'erede effettivo o anticipato sia già nelle condizioni previste per l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente, da quelli derivanti dalla successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione delle unità produttive ereditate.

Nel caso di agricoltore erede che abbia iniziato l'attività nel periodo di riferimento o che richieda l'accesso alla riserva nazionale (cumulo di misure), viene attribuito un numero di titoli non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un valore pari al più alto ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti.

B) Modifica di stato giuridico o denominazione

In caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

- a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;
- b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato articolo 33 § 2 Reg. (CE) n. 1782/2003 si verificano nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

Ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 5 agosto 2004, rientra nell'ipotesi di modifica della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime:

- a) abbia esercitato attività agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;
- b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo;
- c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.

C) Fusione di aziende e scissione di aziende

- per «**fusione**» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), Reg. CE n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della medesima definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.
- per «**scissione**» si intende la scissione di un agricoltore, definito come all'articolo 2, lettera a), Reg. CE n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.
- Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, primo o secondo comma del Reg.(CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

4. LA REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE.

I produttori potranno manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date che saranno indicate nella comunicazione stessa; decorsi i termini previsti, vale la regola del “silenzio-assenso” e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione.

L'eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli.

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità delle aziende nel periodo di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), dovranno recarsi presso i seguenti uffici per la registrazione delle conferme o modifiche, in particolare:

- Presso il **Centro di Assistenza Agricola – CAA, a partire dal 1 dicembre 2005 e entro il 31 gennaio 2006** al quale ha conferito o intende conferire mandato, per **confermare** la propria situazione aziendale, oppure, producendo la suddetta documentazione giustificativa, per chiedere la **registrazione delle variazioni** intervenute all'interno del suo fascicolo aziendale. Sarà cura dello stesso produttore acquisire presso la propria Associazione ogni utile documentazione ed informazione necessarie ai fini della ricognizione preventiva da svolgersi presso i CAA.
- Se non ha conferito, né intende conferire, mandato a nessun CAA, il produttore destinatario deve richiedere la variazione della propria situazione aziendale, indicandone le ragioni **senza allegare alcun documento**, mediante la compilazione della “**Scheda per la verifica aziendale**” (**Quadro D**) allegata alla presente circolare, inviandola firmata, entro e non oltre il **31 gennaio 2006**, al seguente indirizzo:

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
C.P. 14326
00100 ROMA

Il produttore interessato sarà convocato per apportare le necessarie variazioni al fascicolo aziendale, avendo cura di acquisire, preventivamente, presso la propria Associazione ogni utile documentazione ed informazione necessarie ai fini della ricognizione preventiva così come specificato nelle “**Istruzioni per l’individuazione della documentazione giustificativa**” allegata alla presente circolare.

5. REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

A partire dall’entrata in vigore del regime di pagamento unico per il settore tabacchicolo (01.01.2006) e con specifico riferimento alle procedure di costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, di fissazione dei titoli e presentazione delle domande di accesso al regime di pagamento unico, i produttori agricoli si potranno avvalere dei CAA autorizzati oppure degli appositi sportelli resi disponibili dagli organismi pagatori competenti.

A partire dalla data di entrata in vigore del regime di pagamento unico anche per il settore tabacchicolo, trovano applicazione le disposizioni in materia di mandato previste dal D.L.vo 165/99, e successive modificazioni, e dal D.M. 27/03/2001 art. 15.

6. INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA RICOGNIZIONE PREVENTIVA

Al fine di assicurare l’uniformità di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l’effettuazione della ricognizione preventiva e più in generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della PAC, è istituito presso l’AGEA un apposito gruppo di lavoro ristretto, la cui composizione sarà definita con separato provvedimento.

Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono adottate dall’AGEA con specifiche integrazioni alla presente circolare.

Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito dell’Agea all’URL <http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm> dove saranno pubblicati anche la presente circolare e le successive integrazioni.

Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall’attuazione del regime di pagamento unico, ed in particolare:

- Assegnazione dei Titoli Provvisori

- Fissazione dei Titoli
- Domanda di accesso al regime di pagamento unico
- Assegnazione dei Titoli definitivi.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
F.to Giancarlo Nanni

Data

Protocollo

Egregio tabacchicoltore,

il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea ha introdotto il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di "titoli individuali" che saranno assegnati, per il settore tabacco, sulla base degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda tabacchicola nel periodo preso a riferimento (campagne 2000-2001-2002).

Con D.M. n. 790/g-1 del 29.7.2005, l'Italia ha stabilito i coefficienti di disaccoppiamento per il settore tabacco nella misura del 40% del plafond complessivamente assegnato all'Italia per tutte le zone di produzione ad eccezione della Regione Puglia per la quale tale coefficiente è stato fissato al 100%. Nel seguito, quanto riportato viene riferito esclusivamente alla componente disaccoppiata dell'aiuto.

Questo nuovo regime di aiuto, che per il settore tabacco entra in vigore dal 1 gennaio 2006, non è più legato alla produzione di tabacco, bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di "condizionalità" in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione Europea (**disaccoppiamento** degli aiuti, rispetto alla produzione).

L'attribuzione degli aiuti sarà subordinata all'assegnazione iniziale di "**titoli**".

Il valore dei titoli è individuato tenendo conto degli aiuti percepiti nelle campagne di riferimento, mentre il numero dei titoli è ricavato in funzione del numero di ettari di superficie a tabacco.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone che gli "aventi diritto" ad accedere al nuovo regime di aiuto sono gli agricoltori in attività alla data in cui presenteranno domanda a questo nuovo regime, che hanno percepito gli aiuti comunitari nel periodo di riferimento.

I casi in cui è possibile, di fatto, trasferire la titolarità dei dati del periodo di riferimento da un soggetto ad un altro sono:

- Successione effettiva o anticipata
- Modifica di stato giuridico o denominazione
- Fusione
- Scissione

A tal proposito il regolamento della Commissione Europea n. 795/2004 prevede, all'articolo 12, la possibilità per lo Stato Membro di procedere alla individuazione degli agricoltori che hanno titolo ad accedere a questo nuovo regime.

E' a questo scopo che Le viene inviata la presente comunicazione, con la quale vengono comunicati i dati del periodo di riferimento, relativi al settore tabacco, risultanti all'Amministrazione, utili per il calcolo dei titoli, e la denominazione dell'agricoltore o dell'azienda agricola alla quale questi dati sono riferiti.

Al fine di fornirLe un quadro completo della sua posizione di tabacchicoltore nei rapporti con l'Amministrazione, si è ritenuto di indicare, oltre ai dati di riferimento, anche le movimentazioni di quota e di azienda intervenute nel periodo di riferimento (01.01.2000/31.12.2002) ed in quello dal 01.01.2003 al 15.05.2004, comprensivi delle superfici relative.

Il calcolo dei titoli potrà essere effettuato sulla base dei dati risultanti da campagne diverse da quelle del periodo di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo su Sua richiesta, in funzione di motivate **cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ovvero in funzione dell'assunzione di impegni agroambientali** che hanno determinato una minore produzione in una o più campagne del periodo di riferimento.

Segua quindi scrupolosamente le istruzioni accluse alla presente comunicazione e, qualora intenda segnalare una delle circostanze che modificano i dati che individuano l'azienda, ovvero il ricorrere dei casi sopra citati che potrebbero aver causato una minore produzione, predisponga la documentazione giustificativa indicata nelle istruzioni allegate.

In ogni caso, si rechi comunque, **a partire dal 1 dicembre 2005 e entro il 31 gennaio 2006**, presso il **Centro di Assistenza Agricola – CAA** al quale ha conferito o intende conferire mandato, per **confermare** la propria situazione aziendale, oppure, producendo la suddetta documentazione giustificativa, per chiedere la **registrazione delle variazioni** intervenute all'interno del suo fascicolo aziendale. A tal fine sarà cura della S.V. recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

Se invece non ha conferito mandato a nessun CAA, né ha intenzione di farlo, invii, **entro il 31 gennaio 2006**, all'indirizzo riportato nelle istruzioni allegate alla presente comunicazione la richiesta di variazioni, ovvero, **a partire dal 1 dicembre e entro il 31 gennaio 2006**, si rechi presso lo sportello Agea all'indirizzo indicato nelle istruzioni. Anche in questo caso la S.V. deve recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

In assenza di un suo riscontro, **entro il termine del 31 gennaio 2006**, saranno confermate d'ufficio le informazioni contenute nella presente comunicazione relative all'identificazione dell'azienda.

ATTENZIONE: i dati relativi alle campagne di riferimento riportati nella presente comunicazione sono relativi alle quantità di tabacco prodotte, ammissibili al pagamento e alla superficie riconosciuta alla data odierna; la Sua risposta alla presente comunicazione, con le modalità e nei termini sopra indicati, non pregiudica la possibilità di una variazione dei dati delle campagne di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002 .

Una volta ultimata la "ricognizione preventiva delle posizioni aziendali" cui è destinata la presente comunicazione, l'Amministrazione procederà alla definizione dei **titoli provvisori**, con la spedizione di una successiva comunicazione entro il 15 aprile 2006.

La comunicazione di cui sopra sarà inviata a tutti i tabacchicoltori **aventi diritto** individuati sulla base della risposta alla presente.

Con tale comunicazione Le saranno inoltre fornite tutte le ulteriori istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al regime unico di pagamento per l'anno 2006

Collabori quindi con puntualità ed attenzione, nel suo interesse, a questo adempimento che Le viene richiesto; la precisa individuazione dei soggetti e delle imprese ai quali dovranno essere successivamente attribuiti i "titoli" all'aiuto è un passaggio fondamentale per una corretta e serena gestione di tutti i procedimenti amministrativi che l'attuazione della riforma della PAC richiede.

Il Presidente dell'AGEA

CUAA _____

QUADRO D - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Gli eventi che possono incidere sul calcolo dell'aiuto comunitario sono previsti ed elencati di seguito.

Qualora risulti necessaria la compilazione della presente sezione, si ricorda che in merito alle caselle relative alla "**Documentazione giustificativa**" si dovrà apporre una "**X**" in corrispondenza del numero che individua la corrispondente tipologia documentale come riportato sulle "**Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa**" allegate alla presente comunicazione.

FATTISPECIE PREVISTE agli artt. 33 e 40 del reg. (CE) n. 1782/2003 ovvero agli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004:		Documentazione															
		Codice	Fattispecie	Documentazione giustificativa													
			Descrizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A	Agricoltore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore (art. 13 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Successione mortis causa														
		2	Successione anticipata														
B	Agricoltore con modifica dello stato giuridico intercorsa durante o dopo le campagne di riferimento (art. 14 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Trasformazione ditta individuale in società														
		2	Trasformazione da società in ditta individuale														
		3	Trasformazione di forma societaria														
		4	Cambio di denominazione														
C	Agricoltore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione durante o dopo il quadriennio di riferimento (art. 15 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Fusione														
		2	Scissione														
D	Agricoltore con dati delle campagne di riferimento condizionati da circostanze eccezionali (art. 16 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare														
		2	Calamità naturale														
		3	Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel quadriennio														
		4	Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola														
		5	Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio														
		6	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole														
		7	Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere gli aiuti comunitari per colpa di terzi														

Campagne da escludere

2000	2001	2002
------	------	------

Il sottoscritto,
ai fini della determinazione dei criteri di ammissibilità al regime di pagamento unico, ai sensi degli artt. 33 e 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003:

- conferma la propria posizione aziendale
- chiede la modifica/integrazione dei dati relativi alla propria posizione aziendale

Ai sensi della Decreto Legislativo n. 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a: _____
il: ____/____/____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Tipo documento: _____	N° _____
Rilasciato da: _____	
il: _____	Data scadenza: _____

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 2002 - Sez I - Quantità di prodotto ammesse all'aiuto

TIPO AIUTO		CAMPAGNA					
Gruppo Varietale	Descrizione	2000		2001		2002	
		Superfici Ammesse (ha)	Tabacco a Premio (kg)	Superfici Ammesse (ha)	Tabacco a Premio (kg)	Superfici Ammesse (ha)	Tabacco a Premio (kg)
		01	FLUE CURED				
02	LIGHT AIR CURED						
03	DARK AIR CURED						
04	FIRE CURED						
05	SUN CURED						
07	KATERINI						

GUIDA ALL'USO DELLA SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE

Come leggere la scheda

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sull'assegnazione di "titoli" individuali calcolati sulla base dei dati produttivi, per il settore Tabacco, delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite "periodo di riferimento".

La presente scheda riporta i dati relativi al settore Tabacco, del periodo di riferimento, che dal 1 gennaio 2006 confluiranno nel regime di pagamento unico ed ha il solo scopo di verificare se siano intervenuti eventi modificativi della compagine aziendale che possano influire sul calcolo dei "titoli".

Questi **eventi**, descritti nei citati regolamenti comunitari, sono:

- Successione o successione anticipata
- Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione
- Fusioni e scissioni
- Circostanze eccezionali

I dati contenuti nella scheda identificano le particelle, le quantità prodotte dall'azienda nel citato periodo di riferimento che siano ritenute ammissibili all'erogazione dell'aiuto.

Le chiediamo di controllare tutti i dati per verificare se la scheda è esatta in tutte le sue parti.

Cosa fare dopo aver letto la scheda

Se è esatta (non è intercorso nessuno degli eventi sopra citati):

- Si rechi, **a partire dal 1 dicembre 2005 e entro il 31 gennaio 2006**, presso il **Centro di Assistenza Agricola – CAA** al quale ha conferito o intende conferire mandato, per **confermare** la propria situazione aziendale. A tal fine sarà cura della S.V. recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.
- Se, invece, non è attualmente associato a nessuna associazione di produttori di tabacco e non ha conferito, né intende conferire, mandato a nessun **CAA**, deve confermare la propria situazione aziendale firmando il Quadro D ed inviandolo entro e non oltre il **31 gennaio 2006**, al seguente indirizzo:

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
C.P. 14326
00100 ROMA

Anche in questo caso la S.V. deve recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

Se non è esatta (è intercorso uno o più degli eventi sopra citati):

- Si rechi, **a partire dal 1 dicembre 2005 e entro il 31 gennaio 2006**, presso il **Centro di Assistenza Agricola – CAA** al quale ha conferito o intende conferire mandato, portando con sé l'eventuale documentazione specificata sulle "**Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa**", e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale. A tal fine sarà cura della S.V. recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.
- Se, invece, non è attualmente associato a nessuna associazione di produttori di tabacco e non ha conferito, né intende conferire, mandato a nessun **CAA**, deve richiedere la **variazione della propria situazione aziendale** indicandone le ragioni **senza allegare alcun documento**, mediante la compilazione del Quadro D, da inviare firmato, entro e non oltre il **31 gennaio 2006**, al seguente indirizzo:

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
C.P. 14326
00100 ROMA

Ella sarà convocata per apportare le necessarie variazioni al Suo fascicolo aziendale, dietro presentazione della documentazione giustificativa specificata nelle "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa". Anche in questo caso la S.V. deve recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione risultante all'Anagrafe Tributaria non coincida esattamente con il

cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B – RAPPRESENTANTE LEGALE

Vengono riportati i dati presenti nel SIAN.

QUADRO C - MEDIA DEI DATI DEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 2002

Vengono riportate le medie dei dati aziendali, dettagliati nel successivo quadro E.

QUADRO D – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Il Quadro D deve essere utilizzato per **confermare** la situazione aziendale illustrata nella scheda, oppure per **richiederne la variazione**.

Nelle "**Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa**" sono elencate le casistiche di variazioni ammissibili e la documentazione giustificativa da produrre a supporto della richiesta.

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 2002

Sez. I – Quantità di prodotto ammesse all'aiuto

Nella sezione I del quadro E vengono riepilogati, per l'azienda, i dati relativi alle superfici coltivate e alle quantità di prodotto (tabacco) ammissibili all'aiuto, per ciascuna campagna di riferimento.

Sez. II – Particelle tabacco

Nella sezione II del quadro E vengono elencate tutte le particelle dichiarate nelle denunce di coltivazione prese in considerazione per le campagne di riferimento in presenza di una corrispondente domanda di aiuto alla produzione di tabacco.

Per ogni particella viene riportata la superficie catastale valicata (in ettari) e quella ammessa alla produzione (in ettari).

I dati sono riepilogati in base alle zone determinate per la gestione della riserva nazionale di cui all'allegato A del Decreto MiPAF n. D/118 del 24 marzo 2005:

QUADRO F – SITUAZIONE DELLE CESSIONI / ACQUISIZIONI

Sez. I - Cessioni/Acquisizioni di azienda

Vengono riportate le seguenti informazioni:

"**T**" – Indica se Acquisizione ("**A**") o Cessione ("**C**");

"**Anno**" – Indica l'anno di cessione/acquisizione;

"**Cognome e Nome / Ragione Sociale**" – Produttore acquisito o al quale si è ceduto;

"**CUAA**" – Codice unico di identificazione Azienda Agricola (CUAA) – Codice Fiscale del produttore acquisito o al quale si è ceduto;

"**GV**" – Gruppo Varietale ceduto/acquisito;

"**%**" – percentuale di cessione/acquisizione;

"**Tipo**" – Indica il titolo di cessione/acquisizione

1 – Vendita;

2 – Variazione ragione sociale;

4 – Eredità;

5 – Aggregazione per nucleo familiare;

Sez. II - Cessioni/Acquisizioni di quota (TC1) e quote riscattate

Vengono riportate le seguenti informazioni:

"**T**" – Indica se Acquisizione ("**A**") o Cessione ("**C**");

"**Anno**" – Indica l'anno di cessione/acquisizione;

"**Cognome e Nome / Ragione Sociale**" – Produttore acquisito o al quale si è ceduto;

"**CUAA**" – Codice unico di identificazione Azienda Agricola (CUAA) – Codice Fiscale del produttore acquisito o al quale si è ceduto;

"**GV**" – Gruppo Varietale ceduto/acquisito;

"**%**" – percentuale calcolata di cessione/acquisizione;

"**Quota (kg)**" – Indica il quantitativo di tabacco oggetto di cessione/acquisizione;

"**Tipo**" – Indica se la cessione /acquisizione è oggetto di **TC1 ("TC")** oppure quote riscattate ("**RO**");

Sez. III - Riepilogo dati produttivi aziende acquisite

Per il periodo di riferimento (2000-2001-2002) vengono riportati i dati produttivi dei produttori acquisiti con l'indicazione del CUAA, della Matricola settoriale, del Gruppo Varietale ("**GV**") della superficie ammessa (in ettari) e quantitativo di tabacco a premio (in kg.)

ATTENZIONE: NON POSSONO ESSERE RICHIESTE VARIAZIONI DEI DATI DI RIFERIMENTO DI CUI AL QUADRO E.

La conferma o meno della situazione aziendale non pregiudica la variazione dei dati delle campagne del periodo di riferimento a seguito della soluzione, attraverso le procedure vigenti, di eventuale contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene ai procedimenti amministrativi relativi alle campagne 2000, /2001, e 2002.

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 795/2004

c o d	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
A art. 13 reg. (CE) 795/2004: Successione o successione anticipata <i>La successione anticipata comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo agricoltore può succedere per successione legittima.</i>		
1	Successione mortis causa	1 Copia del certificato di morte del titolare. 2 Scrittura notarile indicante la linea ereditaria. oppure 3 Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria. 4 Documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente. 5 Certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario. oppure 6 Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA e documento d'identità in corso di validità. <p style="text-align: center;">nel caso di coeredi:</p> 7 Delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente. oppure 8 Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi. 9 Documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti.
2	Successione anticipata	1 Copia dell'atto. 2 Se la superficie aziendale trasferita non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto del trasferimento. 3 Certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo intestatario. oppure 4 Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA. 5 Documento di identità in corso di validità. 6 Consenso del dante causa
B art. 14 reg. (CE) 795/2004: Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione <i>Rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica anche il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda.</i>		
1	Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare	1 Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. 2 Copia dello Statuto della nuova società. ovvero 3 Copia dell'atto negoziale con il quale avviene la trasformazione. 4 Certificato di Iscrizione alla CCIAA.
2	Trasformazione da società in ditta individuale	1 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società o atto equivalente. 2 Atto notorio di delega dei componenti della società liquidata in favore del socio che l'ha rilevata. 3 Certificato di attribuzione P. IVA del nuovo soggetto. oppure 4 Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA.
3	Trasformazione di forma societaria	1 Copia dello Statuto della nuova società. 2 Certificato di Iscrizione alla CCIAA del nuovo soggetto societario. 3 Copia dell'atto di variazione dello Statuto.
4	Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita iva	1 Certificato di Iscrizione alla CCIAA con la nuova denominazione e/o con la nuova partita iva.
C art. 15 reg. (CE) 795/2004: Fusioni e scissioni <i>Se due o più imprenditori individuali intendono fondere le loro rispettive aziende, dovranno conferirle in una nuova società secondo quanto previsto al punto B.1</i>		
1	Fusione	1 Copia dello statuto in caso di costituzione di società. oppure 2 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di fusione con società già costituita. 3 Certificato di attribuzione della partita IVA della nuova azienda costituitasi con la fusione. 4 Se la superficie aziendale oggetto di fusione non è tutta la SAU, atto notorio contenente l'elenco delle particelle oggetto della fusione.
2	Scissione	<p style="text-align: center;">In caso di scissione di società già costituita: oppure In caso di scissione per liquidazione:</p> 1 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di scissione di società già costituita. 2 Verbale del liquidatore. 3 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società. 4 Certificato di attribuzione della P. IVA dei nuovi intestatari scaturiti dalla scissione. <p style="text-align: center;">Se la superficie aziendale oggetto di scissione non è tutta la SAU:</p> 5 Elenco delle particelle oggetto della scissione. 6 Atto notorio con l'indicazione della ripartizione particellare tra le aziende scisse.

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 795/2004

c o d	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
D art. 40 reg. (CE) 1782/2003 e art. 16 reg. (CE) 795/2004: Circostanze eccezionali <i>Ai fini della dimostrazione dell'evento eccezionale occorre che siano rispettati i seguenti vincoli:</i> - nesso tra evento eccezionale e minore aiuto percepito nella campagna considerata - documentabilità dell'evento secondo gli atti di seguito elencati - terzietà dell'agricoltore rispetto all'evento (indipendenza dalla volontà del produttore)		
1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare	1 Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte. oppure 2 Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento.
2	Calamità naturale	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato. oppure 3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.). eventualmente accompagnato da: 4 Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. 5 Perizia assicurativa. 6 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.
3	Vincolo agroambientale che ha influenzato la produttività aziendale nel quadriennio	1 Dichiarazione sostitutiva sull'adesione al reg. 2078/92 o al reg. 1257/99 con specifica degli anni interessati e della superficie interessata (elenco particelle o copia delle domande relative ai regimi in questione) e della tipologia di misura applicata, atta a poter valutare l'effettiva influenza con la produttività aziendale. 2 Nel caso di azienda biologica che ha attivato la specifica misura o attraverso il reg. 2078/92 o attraverso il reg. 1257/99, dichiarazione sostitutiva con indicazione dell'inizio e fine impegno con allegato certificato di assoggettamento al reg. 2092/91 rilasciato dall'Organismo di Controllo responsabile per gli anni che interessano il periodo di riferimento o anche il periodo precedente come da art. 40 comma 2 del reg. 1782/03.
4	Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Denuncia dell'evento all'autorità competente. eventualmente accompagnato da: 3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.). 4 Perizia assicurativa.
5	Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio. eventualmente accompagnato da: 3 Atti giudiziari.
6	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, ecc. eventualmente accompagnato da: 3 Atti giudiziari.
7	Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere gli aiuti comunitari per colpa di terzi	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Copia di atto comprovante il fatto asseverato da terzi.